



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Prot. n. 5653

Ordinanza n. 48/2015

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di pubblica sicurezza e tutela dell'ambiente. Divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici nel periodo **dal 28/12/2015 al 06 gennaio 2016.**

LA SINDACA

Premesso che in occasione delle imminenti festività di fine anno è consuetudine utilizzare per divertimento petardi e altri giochi pirici;

Considerato che in data 11/11/2015 è stato deliberato dalla Regione Piemonte Det. N. 3254 del 10/11/2015, lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi a causa del perdurare della situazione meteorologica in atto di forte siccità;

Considerato che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di giochi pirici in libera vendita di innesco di incendi su tutto il territorio comunale e che gli interventi di soccorso ed antincendio costituiscono un impegno economico per la collettività ed un rischio per chi interviene a spegnere gli incendi;

Considerato che botti, petardi e fuochi oltre a essere notoriamente causa di stress, morte, ferimenti e traumi per gli animali domestici e non, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

Ritenuto per le ragioni sopra esposte sussista la reale necessità di vietare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici nel periodo **dal 28/12/2015 al 06 gennaio 2016.**

Visti il vigente art 57 del TULPS;

Visto il vigente D.Lgs. 267/2000 art. 54;

Vista la L. 689/1981;

ORDINA

Il divieto assoluto di far esplodere petardi e/o giochi pirici di qualunque genere in tutte le aree pubbliche e in quelle private nel periodo dal 28/12/2015 al 06 gennaio 2016. E' fatta eccezione per i materiali pirotecnici consentiti, che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e che siano limitati alla produzione di effetti luminosi.

La violazione del dispositivo della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto, ai sensi della vigente L. 689/1981.

Si dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio On line del Comune. Copia dell'atto è inviata per conoscenza alla Prefettura, al Corpo Forestale dello Stato stazione di Domodossola, ai Carabinieri di Crevoladossola.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. del Piemonte entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. MONTECRESTESE, 28/12/2015

LA SINDACA

F.TO (Dr.ssa Silvia MIGUIDI)